


VERBALE ACCORDO
RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
ART. 22 D.L. 18/2020 - ART. 17 D.L. 9/2020



Roma, 14 Aprile 2020, si sono incontrati:

- la società BIALETTI STORE S.R.L. in persona della sig.ra Fabiana Festa in qualità di Group Hr Director (di seguito indicata anche solo con "la società") assistita dal Consulente del Lavoro Flavio Pini
- la FISASCAT-CISL nazionale in persona della sig.ra Aurora Blanca
- la FILCAMS-CGIL nazionale in persona del sig. Joice Moscatello
- la UILTUCS nazionale in persona del sig. Antonio Vargiu



di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti"

premessso che

- la società BIALETTI STORE S.R.L. con sede legale in Coccaglio (BS) Via Fogliano, 1 Codice fiscale/partita IVA 02623040983 matricola INPS 15142058/97, opera nel settore Commercio al dettaglio di prodotti casalinghi e caffè con 115 punti vendita presenti in tutte le regioni Italiane con esclusione di Basilicata, Molise e Umbria;
- La società a seguito delle difficoltà finanziarie riscontrate nell'anno 2018 ha sottoscritto in data 27 febbraio 2019 un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), accordo tutt'ora in essere;
- l'attuale organico della società alla data odierna è di numero 602 dipendenti suddivisi in 2 dirigenti, 8 quadri, 587 impiegati, 4 apprendisti professionalizzanti e 1 operaio, ai quali applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi;
- la situazione emergenziale determinatasi per effetto della diffusione del virus COVID-19, in particolare dopo l'adozione delle misure di contenimento del contagio adottate con DPCM 8 marzo 2020 limitatamente ad alcune aree, estese poi con DPCM 9 marzo 2020



a tutto il territorio nazionale, ha determinato la necessità di procedere alla sospensione/riduzione dell'attività aziendale della società con la chiusura di tutti i punti vendita del territorio;

- sulla base delle attuali disposizioni legislative, la Scrivente società non può fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore, ed è pertanto indotta a ricorrere all'ammortizzatore sociale della cassa in deroga previsto per l'intero territorio nazionale dall'art. 22 del D.L. 18/2020 e limitatamente per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna dall'art. 17 del D.L. 9/2020;
- il Decreto 24 marzo 2020 del Ministero del lavoro, con il quale si è provveduto a ripartire le risorse per la cassa in deroga, ha previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto delle Regioni interessate;
- la società, a fronte di quanto previsto nell'alinea precedente, con lettera inviata via pec alle Organizzazioni Sindacali di categoria nazionali in data 30 marzo 2020 ha comunicato la necessità di ricorrere all'ammortizzatore sociale della cassa in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020, indicandone le motivazioni, nonché il personale coinvolto;
- le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria, con propria lettera inviata via pec in data 1° aprile 2020 si sono rese disponibili ad una valutazione congiunta della situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza COVID-19 e per l'attivazione di ammortizzatore sociale in grado di salvaguardare i livelli occupazionali ed attenuare la perdita di reddito dei lavoratori;
- la società nell'incontro ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali di categoria nazionali le ragioni e gli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la conseguente situazione di accertato pregiudizio, che hanno reso non differibile la immediata sospensione/riduzione dell'attività aziendale per la durata massima prevedibile di 9 settimane, da attuare nel periodo dal giorno 11 marzo 2020 al giorno 12 maggio 2020 per l'intero territorio nazionale, ad esclusione delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per le quali, in considerazione del periodo di cassa in deroga aggiuntivo previsto dall'art.17 del D.L. 9/2020 la durata massima prevedibile è di 13 settimane, da attuare nel periodo dal giorno 11 marzo 2020 al giorno 9 giugno 2020;
- le Organizzazioni Sindacali di categoria nazionali preso atto di quanto illustrato dalla società e verificata la ricorrenza delle suddette ragioni ed eventi, che hanno determinato un accertato pregiudizio, confermano che gli stessi sono riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Confermano, pertanto, la propria disponibilità a definire le misure necessarie per poter fronteggiare tali eventi ed in particolare a fare ricorso all'intervento della Cassa Interazione Guadagni in Deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e dall'art.17 del D.L. 9/2020;



TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e inscindibile del presente accordo.
- 2) Le Parti convengono che, nel periodo dal giorno 11 marzo 2020 al giorno 12 maggio 2020 e per un massimo complessivo di 9 settimane si farà ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020 per l'intero territorio nazionale, ad esclusione delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per le quali, in considerazione del periodo di cassa in deroga aggiuntivo previsto dall'art.17 del D.L. 9/2020 la durata massima prevedibile è di 13 settimane, da attuare nel periodo dal giorno 11 marzo 2020 al giorno 9 giugno 2020.
- 3) L'intervento viene richiesto per un numero massimo di n. 599 lavoratori che nel predetto periodo potranno essere sospesi dal lavoro e/o lavorare ad orario ridotto.
La suddivisione dei lavoratori interessati al ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga per regioni, punti vendita, mansioni e orario viene evidenziata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente intesa.
- 4) Il datore di lavoro, come previsto dalle disposizioni normative, richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori, stante l'impossibilità di procedere ad alcuna forma di anticipazione del trattamento di cassa in deroga da parte aziendale in considerazione dei vincoli normativi previsti dall'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare di cui in premessa).
- 5) Fermo restando quanto previsto dal precedente punto, l'azienda si impegna a verificare l'eventuale possibilità di trovare soluzioni di continuità reddituale per i lavoratori in attesa del pagamento diretto dell'ammortizzatore sociale in deroga e per tale motivo si incontrerà con le Organizzazioni Sindacali il 30 aprile alle ore 9.00 in modalità videoconferenza.
- 6) L'azienda si impegna altresì ad essere parte attiva ed effettuare tutti gli adempimenti necessari al fine di favorire l'applicazione della convenzione sottoscritta il 30 marzo 2020 fra ABI, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil per le imprese che hanno chiesto il pagamento diretto ovvero fruiscano della Cassa integrazione in deroga.
- 7) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di CigD, con un preavviso di 48 ore.
- 8) La società si impegna comunque ad effettuare la rotazione del personale in cassa integrazione in deroga, possibilmente con turnazione verticale, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche organizzative e produttive, nonché tenendo conto della fungibilità delle mansioni.



- 9) La ripresa dell'attività avverrà in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.
- 10) Per effetto della sospensione dal lavoro e/o dalla riduzione di orario di lavoro che verrà effettuata dai dipendenti coinvolti in CIGO, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione lavorativa effettuata.
- 11) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- 12) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- 13) Le parti confermano che con l'incontro odierno e il presente accordo è stata esperita positivamente la procedura di consultazione sindacale

Letto, confermato e sottoscritto

BIALETTI STORE S.R.L.

BIALETTI STORE S.r.l. a s.u.


Giuliana Festa
(Group HR Director)



FISASCAT-CISL nazionale



FILCAMS-UGIL nazionale



UILTUCS nazionale

